



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

Al Comune di PREDAIA
Via S. Barbacovi, 4
38012 Predaia (TN)

Riservato all'ufficio Protocollo

IMPOSTA DI BOLLO
€ 16,00

DOMANDA AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDE

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____
il _____ C.F. _____
residente in _____ Prov. _____ C.A.P. _____ fr. _____
via _____ n. _____
Tel. _____ Cel. _____ E-mail: _____

CHIEDE

L'autorizzazione alla posa di una lapide nel Cimitero comunale di _____ in memoria del defunto:
_____, nato il ___ / ___ / _____ e deceduto il ___ / ___ / _____.

Luogo e data, _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Si allegano:

- Copia del disegno rappresentante la lapide in oggetto corredato di misure;
- N. 2 marche da bollo da € 16,00;
- Pagamento diritti di segreteria € 10,00.

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Edilizia ed Urbanistica in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Predaia, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione all'indirizzo: <http://www.comune.predaia.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy>.

Articolo 61 - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. **La terra di risulta dello scavo deve essere trasportata nel luogo designato in ciascun cimitero.**
3. **Il materiale derivante dalla demolizione delle opere esistenti dovrà essere smaltito ad esclusivo onere dalla ditta/utenza privata.**

Articolo 63 - Lapidi, cordoli, targhe, ornamenti e piante

1. A richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, i parenti del defunto possono far installare sulle sepolture lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali, secondo quanto previsto dagli artt. 24, 61, e 62 del presente Regolamento. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, ritratti, lumi o ceri, statue purché decorosi e adatti al luogo. Le fotografie devono essere installate in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
2. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve essere realizzato con materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
3. **È permessa la copertura della superficie del lotto, con marmi e materiali impermeabili, per un massimo del 50% della stessa.**
4. Non è consentita la posa di lapidi, nemmeno in via provvisoria, nei campi di mineralizzazione.
5. È FATTO DIVIETO ai privati di posizionare lapidi, targhe e ogni altro ricordo funebre sui muri perimetrali o divisori dei cimiteri.
6. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di **80 cm** dal suolo e non eccedano con i rami i limiti previsti per la sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.
7. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi tra le sepolture in genere.
9. Sul camminamento davanti e sul muro sopra gli ossari/cinerari è vietato posare vasi, lumi, statue o qualsiasi altro oggetto, per preservare il decoro e la sicurezza di chi accede al cimitero.
10. Sugli ossari e sulle nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare porta lumi per illuminazione a cera e ad olio, laddove i sistemi in atto possano causare l'imbrattamento delle lapidi di chiusura sottostanti.
11. Le targhe, sia sulle tombe che sui loculi, devono essere realizzate in metallo o ceramica o in leghe o altri materiali durevoli, in modo da garantirne la permanenza nel tempo. Vi è concessa l'incisione di nome, cognome, data di nascita e data di morte e la stampa/applicazione della fotografia.
12. I manufatti (cordolo o copritomba o lapide) da porre nei campi devono osservare le seguenti misure, esterne:

CAMPI COMUNI	Cordolo o copri-tomba:	Lunghezza cm 160	Larghezza cm 70
---------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

L'eventuale lapide deve rientrare nelle precedenti misure e non superare i **100 cm** in altezza dal livello del terreno.

TOMBE PRIVATE	Cordolo o copri-tomba:	Lunghezza cm 160	
	Larghezza tomba a 1 posto salma	cm 70	Larghezza tomba a 2 posti salma cm 180

L'eventuale lapide deve rientrare nelle precedenti misure e non superare i **100 cm** in altezza dal livello del terreno.
13. Le misure di cui sopra, vanno verificate di volta in volta con l'Ufficio tecnico comunale, al fine di rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti, che possono imporre misure diverse da quelle previste.
14. **Le misure previste al c. 12 non si applicano al cimitero di Coredo.** Per mantenere l'uniformità esistente, la posa della lapide è obbligatoria e deve avere una misura di cm **60** di base e cm **80** di altezza. Spessore massimo cm **10**. Contenute nelle misure d'ingombro, potranno essere effettuate delle riseghe o dei tagli obliqui. Il copri-tomba, anch'esso obbligatorio, deve essere di cm **80 x 80**. È vietata l'inghiaatura di viottoli o percorsi pedonali tra le tombe. Il comune provvederà all'inerbimento con semina di erba, ad esclusione dello spazio previsto per il copri-tomba.
15. Le lastre di chiusura degli ossari/cinerari individuali sono fornite gratuitamente dal Comune solamente al momento del rilascio della concessione, e sulle stesse dovranno essere apposte l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Altre iscrizioni relative a defunti non presenti nel loculo, dovranno essere precedute dalla scritta "a ricordo". Sulle lastre è permessa l'applicazione di porta fiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa. Gli stessi devono essere ancorati alle lastre in modo da evitarne la caduta. I portafiori hanno una sporgenza massima dalla lastra di cm. **8**; le eventuali fotografie devono essere realizzate in modo da mantenerne inalterate le caratteristiche nel tempo.
16. I manufatti preesistenti, seppur realizzati con misure, distanze, materiali e modalità diversi, verranno conservati fino a dismissione o rifacimento della tomba, fermo restando che devono comunque mantenere decoro generale e che i dati indispensabili rimangano leggibili.